



COMUNE DI CITTANOVA

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Partita IVA 002672300803 – Tel. (0966) 656111 – Fax (0966) 656120

www.comune.cittanova.rc.it – e-mail protocollo.cittanova@asmepec.it

insignito della medaglia di bronzo al merito civile

N° 68 Reg. Ord.
del 11 Dicembre 2024

IL SINDACO

Oggetto: **Ordinanza contingibile e urgente di divieto di vendita, accensione e lancio fuochi d'artificio, spari di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici sul territorio Comunale di Cittanova, in occasione dei "Festeggiamenti del periodo Natalizio (Natale/Capodanno/Epifania) 2024/25", nonchè nelle giornate precedenti e seguenti.**

Premesso che, l'Amministrazione Comunale intende promuovere per la sicurezza urbana, una specifica attività di prevenzione, a tutela dell'incolumità fisica delle persone e degli animali, per la tutela del Patrimonio Culturale ed Ambientale della Città di Cittanova;

Vista, la richiesta pervenuta con nota di Prot. n. 1798/2024 del 03/12/2024 prodotta dal Sig. Aldo Infantino in qualità di Comandante del Corpo Nazionale delle Guardie Ecozoofile, di vietare l'utilizzo dei fuochi d'artificio e botti durante tutto il periodo delle Festività Natalizie (Natale/Capodanno/Epifania), nonchè nelle giornate precedenti e seguenti, per salvaguardare da stress e pericoli gli animali e per evitare danni all'ambiente;

Visto che, durante il periodo delle Festività Natalizie è consuetudine effettuare l'accensione ed i lanci di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici;

Rilevato che, ogni anno a livello Nazionale, si verificano infortuni anche di grave entità, causati alle persone che utilizzano petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere durante il periodo delle Festività;

Accertato che, esiste anche un oggettivo pericolo, anche nel caso di petardi di libera vendita trattandosi, pur sempre, di materiali esplosivi, che in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;

Visto che, l'esplosione di tali prodotti, può provocare notevole stress agli anziani, ai bambini, ai soggetti cardiopatici ed agli animali (provocando in questi ultimi paura e disorientamento, inducendoli a reazioni istintive incontrollate, come gettarsi nel vuoto, scavalcare recinzioni e fuggire in strada, mettendo seriamente a repentaglio la loro incolumità e quella delle persone);

Ritenuto che, sia pure in misura minore, in quanto di libera vendita, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o in presenza di bambini;

Considerato che, i fuochi d'artificio e i giochi pirotecnici rappresentano anche una fonte molto importante di elementi inquinanti determinando il raggiungimento di valori di picco elevati e un notevole peggioramento dei valori della qualità dell'aria nelle ore e nelle giornate immediatamente successive all'utilizzo, con riferimento alle polveri sottili, come segnalato dalle Agenzie Regionali per l'Ambiente;

Rilevato che, nella definizione delle misure di prevenzione occorre necessariamente tener conto che i Comuni in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale ed assoluta, la vendita sul proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi abilitati quando si tratta di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purchè siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita;

Visto l'art. 57 del TULPS approvato con R.D. del 18/06/1931 n. 773 il quale vieta, senza licenza dell'autorità Locale di Pubblica Sicurezza, di lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa; nonchè l'art. 101 del Regolamento di esecuzione del TULPS;

Visti gli art. 650 e 703 del C.P.;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno datato 05/08/2008 ed in particolare l'art. n. 1 "incolumità pubblica e sicurezza urbana";

Vista la Legge n. 125 del 24/07/2008 e la Legge n. 94 del 15/07/2009 in materia di sicurezza pubblica;
Visto il D.Lgs. del 29 Luglio 2015 n. 123 resta consentito l'uso e la vendita di fontane luminose, tubi lancia-
coriandoli, bacchette scintillanti e tutti i materiali espressamente consentiti dal suddetto D.Lgs.
Visto l'art. 6 comma 2, della direttiva 2007/23/CE, che lascia alle Autorità degli Stati Membri la possibilità di
adottare disposizioni per limitare l'uso o la vendita al pubblico di certe categorie di fuochi d'artificio, per
ragioni di pubblica sicurezza o di incolumità delle persone ed, in particolare, di adottare provvedimenti volti a
vietare o limitare il possesso, l'uso e/o la vendita al pubblico di fuochi d'artificio, articoli pirotecnici per motivi
di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone, o protezione ambientale;
Considerato sussistente il carattere della contingibilità e dell'urgenza del presente provvedimento,
nell'imminenza della celebrazione del Natale, del Capodanno e dell'Epifania;

ORDINA

Per i motivi espressi in narrativa:

Che su tutto il territorio Comunale di Cittanova è tassativamente vietato a chiunque far esplodere, lanciare e accendere fuochi d'artificio, petardi, mortaretti, razzi, bombette ed altri artifici pirotecnici di vario genere nel periodo Natalizio (Natale/Capodanno/Epifania), nonché nelle giornate precedenti e seguenti.

AVVERTE


- 1) Che l'inottemperanza nei termini indicati nel presente provvedimento determinerà, salvo che il fatto non costituisca reato, l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 - bis del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 e successive modificazioni per l'importo da € 25,00 a € 500,00, pagamento in misura ridotta € 50,00 in caso di accertamento delle violazioni sopra indicate, si procederà al sequestro dei prodotti ai sensi dell'art.13 della legge 24.11.1981, n.689 e s.m.i. al fine del provvedimento consequenziale di confisca;
- 2) **Che, eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto della presente ordinanza saranno a carico degli obbligati che ne risponderanno in sede civile e penale;**
- 3) che contro la presente ordinanza è possibile proporre ricorso al T.A.R. Calabria, sez. staccata di Reggio Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione;

DISPONE

- 1) La comunicazione a tutti gli esercenti locali pubblici del territorio di Cittanova;
- 2) La comunicazione al Prefetto di Reggio Calabria, al Comando di Polizia Locale, alla Questura per il tramite il Commissariato di P.S. al Comando della Guardia Di Finanza e alla Stazione Carabinieri di Cittanova;
- 3) La pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Cittanova;

Dalla Residenza Municipale
11 Dicembre 2024

Il Comandante della
Polizia Locale
Ten. Salvatore Ielasi



IL SINDACO
Avv. Domenico Antico

